



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 99 del 21/06/2022
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1185 del 21/06/2022

Oggetto: ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 27/05/2022 AI SENSI DELL'ART. 14 TER COMMA 7 DELLA LEGGE N.241.90, INDETTA CON NOTA PROT. N. 86393 DEL 16/05/2022 E SUCCESSIVA RETTIFICA PROT. N. 86767 DEL 17/05/2022;

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Responsabile del Settore: Arch. Emilia Fino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione (allora denominato Qualità dell'Ambiente) ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 15.02.2021, prendendo atto delle modifiche intervenute alla macro-microstruttura di cui ai summenzionati provvedimenti, è stato confermato l'incarico dirigenziale sopra richiamato;
- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152.2006 sono assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 955 del 11.06.2021, il responsabile del Servizio *Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo* (al tempo Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA.) è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 161604 del 12/11/2020 ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 1774/2020 di pari data, avente per oggetto la *"Validazione e approvazione dei risultati finali del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.. (c.d. TUA), approvazione dell'Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242 c.4 del TUA e adozione della determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 16/09/2020 ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90"*. Più specificamente, il Provvedimento ha determinato quanto segue (testualmente):

1. *il verbale della C.d.S. del 16/09/2020, trasmesso con nota prot. n. 146766/2020 del 19/10/2020, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;*
 2. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** *decisoria ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. - indetta e svolta in forma semplificata e in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, per l'approvazione, in unica soluzione, del report di attuazione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione autorizzato in data 09/03/18 ai sensi dell'allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, dell'analisi di rischio redatto sulla base dei dati di parte ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA e per la valutazione preliminare della proposta di bonifica, riguardanti il sito denominato deposito Olii di via Raiale n. 118/1, di proprietà della Società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.;*
 3. **l'approvazione**, *ai sensi dell'allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, dei Risultati del Piano di Caratterizzazione, con presa d'atto degli interventi di messa in sicurezza eseguiti;*
 4. **l'approvazione** *dell'Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 comma 4 del TUA chiarendo che non sarà necessario riproporre l'A.d.R. così come supposto in sede di Conferenza dei Servizi al punto c), in quanto i dati analitici sui terreni resi successivamente da ARTA risultano allineati ai dati forniti dalla ditta, ovvero non risultano superamenti delle CSC per i siti con destinazione d'uso commerciale/industriale;*
 5. **l'approvazione e l'autorizzazione all'esecuzione** *del Piano di Monitoraggio ai sensi dell'art. 242, comma 6 del TUA con le prescrizioni di seguito specificate:*
 - *le attività da effettuare al tempo zero di accertamento puntuale nei solidi nell'intorno del Pz7 con rimozione di eventuali anomalie organolettiche, così come proposte, dovranno essere, così come le attività di campionamento, concordate con i referenti ARTA e comunicate agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi almeno sette giorni prima dell'esecuzione*
 6. *specifica che l'elaborato di cui al precedente punto c) è denominato "RISULTATI DEL PIANO di CARATTERIZZAZIONE SITO IN ESERCIZIO ABRUZZO COSTIERO SRL" (ing. Giovanna Brandelli, 25/05/2020), acquisito al prot. n. 68429/2020 del 26/05/2020, mentre l'elaborato di cui ai precedenti punti d) ed e) è denominato "ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA SITO ABRUZZO COSTIERO ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 16.09.2020" (ing. Giovanna Brandelli, 06/11/2020) unitamente all'allegato elaborato sviluppato su piattaforma Risk-net, entrambi acquisiti al protocollo n. 158919/2020 del 09/11/2020. Nel medesimo elaborato è riportata la proposta preliminare dell'intervento di bonifica di cui al precedente punto b);*
 7. **l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** *ai sensi dell'art.14 ter, comma 7 della L. 241/90 con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;*
- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota acquisita al ns. prot. n. 167439 del 20/11/2020, ha proposto un crono programma lavori concernenti l'attuazione del Piano di Monitoraggio approvato con Determina Dirigenziale n. 1774/2020 prima richiamata, con richiesta ad ARTA Abruzzo di indicare la data utile per la realizzazione delle prime attività in contraddittorio (verifiche terreno di fondo scavo Pz7);
 - con nota acquisita al prot. n. 178695 del 10/12/2020, Abruzzo Costiero S.r.l. ha inoltrato il crono programma lavori aggiornato rispetto al precedente inviato con nota prot. n. 167439 del 20/11/2020, con richiesta di riscontro da ARTA;
 - con nota prot. n. 188830 del 29/12/2020, il Comune di Pescara ha invitato ARTA a riscontrare la nota prot. n. 178695 del 10/12/2020;
 - con nota acquisita al prot. n. 8098 del 18/01/2021, Abruzzo Costiero S.r.l. ha comunicato che le attività concernenti la verifica del terreno di fondo scavo nell'intorno del Pz7 ed il prelievo delle acque sotterranee a valle idraulico del sito,

sarebbero state eseguite in contraddittorio rispettivamente nei giorni 04/02 e 11/02/2021, come concordato preliminarmente con ARTA;

- con nota del 30/04/2021, acquisita al prot. n. 75481 il 03/05/2021, Abruzzo Costiero S.r.l. ha trasmesso il Report relativo alla prima fase di monitoraggio, con richiesta ad ARTA di validare i risultati conseguiti e indicare la data per l'esecuzione del contraddittorio del secondo monitoraggio delle acque sotterranee e dei soil gas;
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 86918 del 18/05/2021 ha invitato ARTA a riscontrare la richiesta di Abruzzo Costiero S.r.l. di cui alla precedente comunicazione prot. n. 75481 del 03/05/2021. Il Comune di Pescara ha inoltre segnalato alla società Abruzzo Costiero S.r.l. quanto segue:

... ferma restando la necessità di proseguire con le attività di messa in sicurezza in essere, non risultano allegati alla nota del 30/04/2021 il verbale ARTA di prelievo delle acque sotterranee del 11/02/2021, nonché quello relativo al prelievo dei campioni di gas interstiziali, qualora anche quest'ultimi (non è chiaro) siano stati acquisiti in contraddittorio con l'Ente di Controllo.

- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 21/05/2021 acquisita al prot. n. 90635 in pari data, ha comunicato che in data 31/05/2021 sarebbe stato eseguito il monitoraggio in contraddittorio con ARTA dei piezometri Pz1, Pz7, PzB e PzC.
- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 18/10/2021 acquisita al prot. n. 185440 il 19/10/2021, ha trasmesso gli esiti del monitoraggio del 31/05/2021, con richiesta ad ARTA di fornire i rapporti di prova relativi ai campioni prelevati nei giorni 04/02 e 11/02/2021. La società ha altresì comunicato la data del 28/10/2021 per l'esecuzione del successivo monitoraggio su tutti i piezometri (compreso le misurazioni gas a bocca pozzo);

considerato che:

- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 29/04/2022 acquisita al prot. n. 76142 il 02/05/2022, ha comunicato quanto segue:

... si trasmette il documento conclusivo di Report del monitoraggio, completo di rapporto di prova e verbali di contraddittorio ARTA. Si chiede con ogni urgenza l'indizione di conferenza dei Servizi per la conclusione del procedimento. Si richiede altresì, al fine di garantire la correttezza del procedimento amministrativo ed il pieno contraddittorio, la preliminare trasmissione dei risultati ARTA relativi alle indagini analitiche svolte sui campioni acquisiti nelle date 04/02/2021, 11/02/2021, 04/11/2021.

- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 20862 del 02/05/2022 acquisita al ns. prot. n. 77014 del 03/05/2022, ha trasmesso, al Comune di Pescara e alla società Abruzzo Costiero S.r.l., i rapporti di prova dei campioni di terreno e acque sotterranee acquisiti ai fini del contraddittorio nelle date 04/02/2021 (1 campione di terreno), 11/02/2021 (3 campioni di acqua sotterranea) e 04/11/2021 (3 campioni di acqua sotterranea). Nella nota, ARTA ha precisato:
Le attività di validazione dei dati di parte verranno espletate nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a supporto della Conferenza di Servizi del Comune di Pescara
- con PEC del 03/05/2022, anticipata con mail della progettista del 04/05/2022, la società Abruzzo Costiero S.r.l. ha trasmesso il "REPORT DI MONITORAGGIO", non allegato per errore alla precedente nota del 29/04/2022;
- il "REPORT DI MONITORAGGIO" di cui al precedente punto, riporta quanto segue (cfr. Premessa, Capitolo 2 e Conclusioni):

PREMESSA

Il piano di monitoraggio contemplava

1. *L'esecuzione di approfondimenti sul terreno mediante realizzazione di una trincea esplorativa, per capire se il rischio per la risorsa idrica fosse o meno effetto della lisciviazione da suolo insaturo profondo dal terreno di monte idraulico dal poligono di influenza del PZ7.*
2. *Un monitoraggio di lungo termine delle acque sotterranee.*

...la valutazione dei dati di monitoraggio è effettuata al fine di verificare

1. *La necessità di ripresentare analisi di rischio sito- specifica, in caso di rilevazione di dati di contaminazione superiori ai dati di INPUT impiegati nell'analisi di rischio approvata*
2. *La necessità di attivare ulteriori interventi di bonifica rispetto al pompaggio selettivo delle acque sotterranee dai piezometri, nel caso in cui non si fosse apprezzato il decremento delle concentrazioni di contaminanti caratteristici (idrocarburi, MTBE, BTEX) nelle acque sotterranee rispetto al monitoraggio di gennaio 2020 o il decremento delle concentrazioni di contaminanti caratteristici (COV) nei soilgas nello spazio di testa dei piezometri*

CAPITOLO 2

....Confrontando i dati dei terreni relativi ai parametri idrocarburi C 12 presi in esame dall'Analisi di rischio approvata nel 2020 e i dati dei terreni nell'intorno del Pz 7 emerge una piena conformità della matrice suolo, non solo intesa come dati inferiori a quelli impiegati nella simulazione e assunti come Concentrazioni soglia di rischio (CSR) ma anche come dati inferiori ai limiti tabellari, come Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

...Non è quindi necessario aggiornare l'Analisi di rischio per i dati di input nei terreni. I dati del PZ3 restano i dati di massima concentrazione apprezzati nella matrice suolo. Con questi dati in ingresso al modello di calcolo della valutazione del rischio sanitario non si determina rischio per i fruitori del sito.

... Le attività analitiche previste al tempo zero sono quindi completamente eseguite con esito positivo, ovvero confermando l'attendibilità e la rappresentatività dell'Analisi di rischio approvata e rilevando che non sussiste una eluzione da solidi nelle acque sotterranee dal pz7 in quanto non esiste sorgente secondaria nel pz7.

CONCLUSIONI

Nel corso del monitoraggio, attivato dopo l'intervento al tempo zero nell'intorno del PZ7, in cui si sospettava la presenza di una sorgente secondaria nel terreno, e in cui invece è stata rinvenuta la piena conformità dei parametri ai valori tabellari, non sono stati osservati superamenti rispetto ai

valori impiegati nell'Analisi di rischio approvata. Pertanto non risulta dovuta l'elaborazione di una nuova analisi di rischio sito specifica con diverso INPUT nei terreni.

Nel monitoraggio delle acque parimenti non sono stati riscontrati valori di contaminazione di idrocarburi, BTEX, MTBE, ovvero correlati all'attività esercitata, superiori a quelli impiegati nell'Analisi di rischio approvata. Pertanto non risulta dovuta l'elaborazione di una nuova analisi di rischio sito specifica con diverso INPUT nelle acque.

Rispetto al trend dei dati sulle acque, a fronte del quadro della contaminazione osservato nel 2020, sulla base dei dati di parte – che sono risultati nel corso degli anni sovente più severi di quelli di ARTA per il parametro idrocarburi-, si apprezza una significativa remissione, ovvero emerge un decremento nella matrice acque di falda.

Lo stesso decremento si apprezza nei gas interstiziali. Per cui non risultano dovute le ulteriori misure di bonifica.

Il dato finale di febbraio 2022 attesta la piena conformità della qualità delle acque anche all'interno dell'area PZ7-PZSG1 a valle degli interventi di MISE effettuati.

Lo storico dei dati evidenzia la conformità delle acque in uscita dal sito e quindi il conseguimento dell'effettiva protezione del recettore fluviale.

Si propone la conclusione positiva del procedimento, confermando la rappresentatività e attualità dei risultati dell'analisi di rischio approvata, per cui il rischio sanitario è accettabile e le acque in uscita dal sito sono comunque conformi, prendendo atto dell'esito positivo del piano di monitoraggio implementato, e della non necessità di attivare ulteriori misure di bonifica.

- questo ufficio, con nota prot. n. 86393 del 16/05/2022 e successiva rettifica prot. n. 86767 del 17/05/2022, ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., la Conferenza dei Servizi Decisoria da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.), per il giorno VENERDÌ 27 MAGGIO 2022, al fine di effettuare un confronto in sede congiunta tra i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento in merito ai seguenti punti inseriti all'o.d.g.:
 - validazione e approvazione dei risultati del "REPORT DI MONITORAGGIO" precedentemente richiamato;
 - valutazione della sussistenza delle condizioni favorevoli a ritenere concluso il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - la Conferenza dei Servizi Decisoria del 27/05/2022 (cfr. punto precedente), all'unanimità, ha espresso parere favorevole a condizione che lo stesso fosse ripresentato dalla ditta adeguandolo alle prescrizioni formulate nel corso dei lavori della suddetta riunione, ovvero integrandolo (cit. testuale):
 - con planimetrie rappresentative dell'andamento delle isopiezometriche e delle isoconcentrazioni dei metalli e con opportune considerazioni di merito finalizzate a valutare se per questi contaminanti (ferro, manganese, arsenico):
 - a. si riscontra un trend in attenuazione legato alla riduzione dei fenomeni di contaminazione indotta dato che, per le sostanze idrocarburiche, le concentrazioni rilevate nelle acque di falda del sito sono diminuite fino a raggiungere i rispettivi valori di conformità;
 - b. oppure se, diversamente, la presenza dei suddetti metalli è da ricondursi a sorgenti di contaminazione localizzate esternamente al sito;
- precisando inoltre che (cit. testuale):
- 1 *per quanto riguarda le sostanze idrocarburiche, gli esiti del contraddittorio svolto da ARTA sui terreni (scavo in corrispondenza del Pz7) rilevano che non è necessario aggiornare l'Analisi di Rischio rispetto alla versione del documento già approvata ed inoltre, diversamente da quanto prescritto dalla precedente Conferenza dei Servizi del 16/09/2020, risulta altresì non necessario installare sonde soil gas;*
 - 2 *a seguito del ricevimento del documento tecnico adeguato e verificatane la rispondenza dei contenuti alle prescrizioni di cui al presente verbale, con successivo Provvedimento dovrà essere formalizzata, da parte del Settore comunale competente, la conclusione positiva dei lavori di questa Conferenza dei Servizi Decisoria, indetta e convocata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera d) della L.241/90;*
 - 3 *la società Abruzzo Costiero S.r.l., così come anticipato nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi odierna, proseguirà volontariamente nell'attuare controlli periodici delle qualità delle acque di falda, anche successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo ambientale, in quanto tali attività sono propedeutiche al mantenimento della certificazione ISO 14001 di cui l'azienda è dotata. In aggiunta la ditta manterrà in esercizio anche l'impianto di emungimento e di depurazione, in quanto funzionale alle attività dello stabilimento, provvedendo periodicamente ad effettuare controlli volti alla calibrazione delle portate di emungimento, al fine di assicurare il rispetto dei volumi d'acqua massimi trattabili che, come su indicazione della ditta, risultano pari ad un massimo di 1 mc/ora, valore stabilito nell'AUA in possesso della società.*
- con nota prot. n. 107272 del 16/06/2022, lo scrivente Settore ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 27/05/2022 specificando che l'emissione del provvedimento concernente l'adozione della determinazione motivata di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria (ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90) e del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06, sarebbe stata formalizzata alla ripresentazione, da parte della ditta, del documento tecnico adeguato alle richieste formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria;

Rilevato che:

- con PEC acquisita al prot. n. 108177 del 17/06/2022 l'ing. Brandelli, in qualità di consulente incaricata dalla società ABRUZZO COSTIERO s.r.l., ha trasmesso il documento "*REPORT DI MONITORAGGIO adeguato agli esiti della Conferenza dei Servizi del 27.05.2022*";
- dalla disamina della documentazione prodotta è stato possibile:
 - a) constatare che il report tecnico di cui al precedente punto riporta le ricostruzioni delle superfici piezometriche, oltre alle isoconcentrazioni dei contaminanti metallici, rilevate nel corso dei monitoraggi pregressi, così come prescritto in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria del 27/05/2022, e propone ipotesi sull'origine della contaminazione da metalli;
 - b) constatare, così come già emerso in sede di Conferenza dei Servizi, che gli interventi di messa in sicurezza operati dalla ditta nei riguardi degli idrocarburi sono stati efficaci e ne hanno comportato la riduzione alle CSC ai POC, pertanto sono da considerare risolutivi della problematica originariamente autodenunciata dalla stessa ditta;
 - c) ritenere, così come già emerso in sede di Conferenza dei Servizi, che la presenza dei metalli è ragionevolmente riconducibile alla precedente contaminazione da idrocarburi e da provenienze esterne, influenzate dal cambio di direzione del deflusso sotterraneo della falda di subalveo. Un ulteriore monitoraggio, così come proposto dalla ditta, consentirà di rafforzare tale ipotesi

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a:

- *procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria del 27/05/2022, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge n.241.90, indetta con nota prot. n. 86393 del 16/05/2022 e successiva rettifica prot. n. 86767 del 17/05/2022;*
- *adottare la determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241.90;*
- proporre la chiusura definitiva del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., relativo al sito denominato "PE900117 - Deposito Olii ABRUZZO COSTIERO S.r.l." di Via Raiale n. 118/1, Pescara, solo a valle dell'esito positivo di un monitoraggio sui metalli che ne possa escludere definitivamente l'origine interna

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267.2000.

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

DETERMINA

1. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** decisoria ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241.1990 e ss. mm. e ii. – indetta dal Comune di Pescara con prot. n. 86393 del 16/05/2022 e successiva rettifica prot. n. 86767 del 17/05/2022 e svolta in forma **simultanea e in modalità sincrona**, come richiamato in narrativa, per la:
 - validazione e approvazione dei risultati del "*REPORT DI MONITORAGGIO*" di cui in premessa;
 - valutazione della sussistenza delle condizioni favorevoli a ritenere concluso il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
2. **l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** ai sensi dell'art.14 ter, comma 7 della L. 241/90 con gli effetti di cui all'art.14-quater della L.241.90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della L.241.90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace; la determinazione consiste in:
 - gli interventi di messa in sicurezza operati dalla ditta nei riguardi degli idrocarburi sono stati efficaci e ne hanno comportato la riduzione alle CSC ai POC, pertanto sono da considerare risolutivi della problematica originariamente autodenunciata dalla stessa ditta;

- la presenza dei metalli è ragionevolmente riconducibile alla precedente contaminazione da idrocarburi e da provenienze esterne, influenzate dal cambio di direzione del deflusso sotterraneo della falda di subalveo (da e verso il fiume). Un ulteriore monitoraggio consentirà di rafforzare tale ipotesi
- la conclusione positiva, ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., del procedimento amministrativo relativo al sito denominato "PE900117 - Deposito Olii ABRUZZO COSTIERO S.r.l." di Via Raiale n. 118/1, Pescara, avverrà a valle dell'esito positivo di un monitoraggio sui metalli che ne possa escludere definitivamente l'origine interna. Il monitoraggio sarà protratto per un periodo di 12 mesi, con cadenza trimestrale, per la verifica delle concentrazioni dei parametri idrocarburi totali espressi come n-esano, benzene, p- xilene, MTBE, nonché dei metalli manganese, ferro e arsenico; devono essere monitorati tutti i piezometri disponibili e rappresentata la superficie piezometrica

3. di attestare:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
4. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 5. **di trasmettere**, a valenza di notifica, copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla società Abruzzo Costiero s.r.l., al consulente tecnico (ing. Brandelli) e al legale difensore (avv. Galasso), entrambi nominati dalla medesima società;
 6. **di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi, nella sezione *Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali* dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;
 7. **di specificare**, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241.1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)